

**Consulenza tecnica d'ufficio:
risposte interpretative 2019 del Ministero della Giustizia
ai quesiti dei singoli uffici giudiziari**

CTU, conferimento dell'incarico/1

RISPOSTA (del Ministero della Giustizia, Direzione della giustizia civile)

*L'incarico a cui sia chiamato il dipendente pubblico, per l'espletamento di compiti che concorrono alla realizzazione della **funzione giudiziaria**, esula dall'ambito applicativo dell'art. 53 d.lgs. n. 165 del 2001, in quanto conferito da un soggetto (l'autorità giudiziaria) non identificabile con le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici economici ovvero i privati cui la norma si riferisce.*

*Ne consegue che gli incarichi retribuiti di coadiutore (per l'espletamento di attività materiali di supporto) a personale dell'ufficio (assistenti giudiziari appartenenti prevalentemente alla stessa cancelleria fallimentare), assegnati nell'ambito delle **procedure concorsuali della cancelleria fallimentare**, non richiedono la preventiva autorizzazione, in applicazione dell'art. 53 del d.lgs., n. 165 del 2001 (la nota chiarisce l'esatto ambito applicativo della circolare prot. 23/99/U del 4 gennaio 1999).*

NDR: il grassetto è a cura della Redazione della *Rivista*; per approfondimenti, si vedano tutti i contributi in *Rivista* in tema di [consulenza tecnica d'ufficio](#).

FONTE

Foglio Informativo n. 1-2/2019 (provvedimento 10 gennaio 2019)

CTU, conferimento dell'incarico/2

RISPOSTA (del Ministero della Giustizia, Direzione della giustizia civile)

*L'incarico proveniente dall'autorità giudiziaria, ossia un soggetto non identificabile con le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici economici ovvero i privati è escluso dall'ambito di applicazione di cui all'art. 53 d.lgs. 165/2001, trattandosi in questo caso non di un contratto d'opera professionale o di altro tipo, ma di una **funzione pubblica che si adempie a fini di giustizia.***

Un'interpretazione delle norme dell'art. 53 d.lgs. n. 165/2001 nel senso di comprendere comunque gli incarichi dell'autorità giudiziaria sarebbe contraria alla Costituzione, sulla scorta dei principi enunciati dalla Corte Costituzionale, nella sentenza 14 aprile 1988 n. 440.

NDR: il grassetto è a cura della Redazione della *Rivista*; per approfondimenti, si vedano tutti i contributi in *Rivista* in tema di [consulenza tecnica d'ufficio](#).

FONTE

Foglio Informativo n. 1-2/2019 (provvedimento 10 gennaio 2019)

Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita ex [art. 179-ter disp. att. c.p.c.](#) (nella formulazione precedente al d.l. n. 59/2016)

RISPOSTA (del Ministero della Giustizia, Direzione della giustizia civile)

*Premesso quanto già osservato in termini generali con la **circolare prot. DAG n. 7288.U dell'11 gennaio 2018**, nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale di cui all'art. 5-bis del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito con modificazioni nella legge 30 giugno 2016, n. 119, il capo dell'ufficio giudiziario che riceva dal Consiglio del competente ordine professionale gli elenchi dei professionisti "disponibili a provvedere alle operazioni di vendita dei beni immobili" deve **limitarsi a formare l'elenco e trasmetterlo ai giudici dell'esecuzione** "unitamente a copia delle schede informative sottoscritte da ciascuno di essi" (contenenti l'indicazione delle "specifiche esperienze maturate nello svolgimento di procedure esecutive ordinarie o concorsuali").*

*La precedente formulazione della norma in esame, infatti, **non attribuiva al presidente del tribunale alcun potere di effettuare verifiche o valutazioni in merito all'idoneità dei singoli professionisti** dichiaratisi disponibili a svolgere l'attività di delegato alle operazioni di vendita.*

NDR₁: il grassetto è a cura della Redazione della *Rivista*.

NDR₂: si riporta di seguito la richiamata circolare n. 7288.U, 11.1.2018.

NDR₃: per approfondimenti sulla riforma del 2016 si veda SPINA, [La nuova esecuzione](#), (II Ed.), Diritto Avanzato – LNPC Libri, Milano, 2016 e, sull'attuale

assetto delle esecuzioni civili, VITONE, ZACCARO, [*Processo esecutivo. Guida pratico-operativa sulle esecuzioni civili*](#), Diritto Avanzato, Milano, 2019.

FONTE

Foglio Informativo n. 1-2/2019 (provvedimento 5 marzo 2019)

Circolare n. 7288.U, 11.1.2018

11 gennaio 2018

Dipartimento per gli Affari di giustizia
Direzione generale della giustizia civile
Ufficio I – Affari civili interni

Al sig. Primo Presidente della Suprema Corte di cassazione
ai sig.ri Presidenti delle Corti di appello
e, p.c., al sig. Capo dell'Ispettorato generale
e, p.c., al sig. Capo dell'Ufficio legislativo
(rif. nota DAG n. 224952.U del 29.11.2017)

Oggetto: formazione dell'elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita ex art. 179-ter disp. att. c.p.c. – Indicazioni operative da seguire nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale di cui all'art. 5-bis del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito con modificazioni nella legge 30 giugno 2016, n. 119.

Pervengono a questa Direzione generale alcuni quesiti volti a chiarire se, nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale di cui all'art. 5-bis del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito con modificazioni nella legge 30 giugno 2016, n. 119, il Presidente del Tribunale, investito della richiesta di iscrizione all'elenco dei soggetti specializzati per la custodia e la vendita dei beni mobili iscritti nei pubblici registri e dei beni immobili (artt. 534-bis e 591-bis c.p.c.), debba – nella ricorrenza dei prescritti requisiti – provvedere alla nuova iscrizione.

Attenendo il quesito in esame all'interpretazione di una normativa di nuovo conio, si rende necessario, anche al fine di garantire uniformità di comportamento da parte degli uffici giudiziari, fornire alcune indicazioni operative da valere fino all'emanazione del decreto ministeriale sopra richiamato.

Invero questa Direzione generale – d'intesa anche con l'Ufficio legislativo – ritiene che, allo stato, sia possibile procedere a nuove iscrizioni nell'elenco dei soggetti specializzati per la custodia e la vendita dei beni mobili iscritti nei pubblici registri e dei beni immobili (art. 534-bis e 591-bis c.p.c.), in quanto il comma 5 del citato art. 5-bis prevede che, anche successivamente all'emanazione del decreto ministeriale di cui al riformato art. 179-ter disp. att. c.p.c. (e per un periodo di 12 mesi), “le operazioni di vendita continuano ad essere delegate ad uno dei professionisti iscritti nell'elenco di cui al predetto articolo 179-ter, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione” del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59.

Come noto, tale ultima disposizione prevedeva che “Il Consiglio notarile distrettuale, il Consiglio dell'ordine degli avvocati e il Consiglio dell'ordine dei dottori commercialisti e esperti contabili comunicano ogni triennio ai presidenti dei tribunali gli elenchi, distinti per ciascun circondario, rispettivamente dei notai, degli avvocati

e dei commercialisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita dei beni immobili. (...) Il presidente del tribunale forma quindi l'elenco dei professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita e lo trasmette ai giudici dell'esecuzione unitamente a copia delle schede informative sottoscritte da ciascuno di essi. (...)"

Se dunque – all'interno del citato periodo – le operazioni di vendita continuano ad essere legittimamente delegate a uno dei professionisti iscritti negli elenchi tenuti presso i tribunali e formati secondo le modalità previgenti, non può negarsi la possibilità di procedere – in presenza dei prescritti requisiti – a nuove iscrizioni. Tanto più che, in ogni caso, decorso un anno dall'emanazione del predetto decreto ministeriale, la possibilità (anche) per tali professionisti di essere nuovamente nominati sarà ovviamente subordinata alla dimostrazione di aver assolto gli obblighi di prima formazione e, previa valutazione dell'apposita commissione istituita presso ciascuna corte di appello, all'iscrizione nell'elenco istituito presso ogni tribunale ai sensi del riformato art. 179-ter disp. att. c.p.c.

In attesa quindi dell'emanazione del richiamato decreto ministeriale, i Presidenti dei tribunali, investiti della richiesta di iscrizione nell'elenco dei soggetti specializzati per la custodia e la vendita dei beni mobili iscritti nei pubblici registri e dei beni immobili (art. 534-bis e 591-bis c.p.c.), potranno procedere alla nuova iscrizione.

Si pregano le SS.LL., per quanto di rispettiva competenza, di voler portare a conoscenza degli uffici giudiziari del distretto quanto sopra rappresentato.

Roma, 11 gennaio 2018

Il Direttore generale
Michele Forziati

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola